



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (relatore)

RENDICONTO ESERCIZI 2019 - 2020
COMUNE DI GUALDO (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2020;

Vista le relazioni-questionario afferenti al rendiconto 2019 e 2020 trasmesse a questa Sezione regionale di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gualdo (MC), acquisite agli atti, rispettivamente, in data 11 marzo 2021 con il protocollo numero 1081 e in data 6 febbraio 2022 con protocollo n. 444;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 28 novembre 2022 con protocollo n. 3777, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Gualdo (MC), circa gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente e acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 2 gennaio 2023 con protocollo numero 6;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di consiglio;
Udito il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico,

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei

controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*.

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

La Corte costituzionale in diverse pronunce (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti

di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall'articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità.

Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198).

Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

Gualdo è un Comune della provincia di Macerata che, al 31/12/2019, registrava una popolazione di n. 771 abitanti (*cfr.* pag. 1 del questionario dell'Organo di revisione sul consuntivo 2020). Il Comune di Gualdo risulta incluso in quell'ampia area territoriale definita "cratere", comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici che hanno investito il centro Italia nel 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

In sede di esame delle relazioni-questionario predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

1. Mancato aggiornamento del sito *web* - Sezione Amministrazione trasparente

In sede istruttoria è emersa l'omessa o parziale pubblicazione di atti e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente". In particolare, nella sottosezione "*Rendiconto di Gestione*" per l'anno 2019 risultava pubblicata esclusivamente la seguente documentazione riferita ai dati consuntivi: "*Relazione OREF su rendiconto 2019*", "*Conto del Bilancio - gestione delle entrate anno 2019*", "*Verifica equilibri*", "*Quadro generale riassuntivo*", "*Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese anno 2019*", "*Prospetto risultato di amministrazione*" con relativi allegati (a1, a2 e a3) e il "*prospetto delle spese di rappresentanza*". Carenze simili si registravano anche per l'anno 2020 in relazione al quale si riscontrava unicamente la presenza dei seguenti documenti: "*prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologia e categoria*", "*quadro generico cassa*", "*Prospetto spese per missioni*", "*Allegato a/1, a/2 e a/3 del risultato di amministrazione*" e il prospetto "*spese di rappresentanza*".

Le rilevate omissioni non appaiono coerenti con le vigenti disposizioni, che pongono a carico delle amministrazioni pubbliche puntuali obblighi di pubblicità e trasparenza. Sul punto, l'Amministrazione comunale, ha riferito che "*provvederà ad inserire tempestivamente la documentazione mancante*".

Al riguardo, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'Ente al rispetto della disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicità. In proposito, si rammenta come l'inosservanza degli adempimenti concernenti i menzionati obblighi di pubblicità possa essere fonte di specifiche responsabilità e sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. La Sezione evidenzia, altresì, che, nell'orizzonte della legalità finanziaria e dei valori costituzionali di buon andamento e sana gestione, il bilancio pubblico assolve anche a una fondamentale funzione di "*accountability*", perché "*necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici*" (Corte cost. n. 49/2018), quale "*onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata*

collettività e a sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato” (Corte cost. n. 184/2016). Nella medesima logica di “accountability” si pongono, parimenti, esigenze di trasparenza e di controllabilità degli andamenti gestionali e, quindi, di verificabilità dell’uso delle risorse messe a disposizione dalla collettività amministrata, che hanno trovato approdo nella citata normativa sulla trasparenza del d.lgs. n. 33/2013 e del successivo d.lgs. n. 97/2016 (Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 140/2022/PRSE).

2. Risultati di amministrazione - evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d’ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l’evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2019-2020.

Esercizi	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	830.552,23	700.203,54
Riscossioni	2.761.371,63	2.789.517,43
Pagamenti	2.891.720,32	2.530.889,39
Saldo di cassa al 31 dicembre	700.203,54	958.831,58
Fondo di cassa al 31 dicembre	700.203,54	958.831,58
Residui attivi	1.088.107,47	1.217.316,29
Residui passivi	737.349,46	975.628,31
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	17.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	596.978,94	586.060,64
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	436.982,61	614.458,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.786,42	22.240,05
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	1.000,00	1.000,00
Fondo contenzioso	1.000,00	2.000,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00
Totale parte accantonata	16.786,42	25.240,05
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.162,02	60.724,04
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	87.227,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	1.162,02	147.951,09
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	38.575,03	38.575,03
Totale parte disponibile	380.459,14	402.692,75

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

I dati esposti danno conto di un incremento del risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) passato da euro 436.982,61 (2019) ad euro 614.458,92 (2020). Sul piano generale, per quanto attiene alla composizione del risultato al 31/12/2020, si rileva che nella Relazione sul consuntivo 2020 (pag. 8) l'Organo di revisione dichiara di aver "verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentale di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa".

2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

Dalle relazioni-questionario disponibili è emerso che l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario negli esercizi 2015-2020. Riguardo ai consuntivi in esame, dall'analisi della documentazione disponibile (cfr., BDAP - All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità), il FCDE appare diretto a sterilizzare i residui dei titoli indicati per i seguenti importi:

titolo	2019	2020
Titolo I	2.042,43	240,60
Titolo II	0,00	0,00
Titolo III	12.743,99	21.999,45
Titolo IV	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00
Totale	14.786,42	22.240,05

Fonte: BDAP - All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2019-2020

I dati raccolti in sede istruttoria (vedi prospetto che segue) consentono di rilevare il modestissimo ammontare del FCDE accantonato in rapporto alla mole dei residui attivi registrati al 31/12/2019 ed al 31/12/2020.

	2019	2020
Residui attivi conservati al 31/12 (a)	1.088.107,47	1.217.316,29
FCDE accantonato al 31/12 (b)	14.786,42	22.240,05
% b/a	1,36%	1,83%

Fonte: Elaborazione Sezione regionale controllo Marche su dati BDAP

Mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I, III e IV si evidenziano le seguenti risultanze:

Esercizio	FCDE al 31/12 (a)	Residui titolo I (b)	Residui titolo III (c)	Residui titolo IV (d)	Residui totali (d=b+c)	% di accantonamento (a/d)
2015	23.837,05	103.574,40	186.669,48	60.000,00	350.243,88	6,81
2016	12.900,00	7.490,03	323.163,60	174.619,98	505.273,61	2,55
2017	20.000,00	700,00	276.631,97	861.504,70	1.138.836,67	1,76
2018	39.500,00	5.262,18	352.830,37	216.910,77	575.003,32	6,87
2019	14.786,42	81.412,21	365.484,69	227.035,57	673.932,47	2,19
2020	22.240,05	8.645,70	360.487,73	448.866,23	817.999,66	2,72

Fonte: Elaborazione Cdc dati Finanza Locale e BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

I dati esposti evidenziano un basso grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso con riferimento ai residui attivi dei titoli I, III e IV e pongono incertezze sulla congruità del FCDE calcolato dall'Ente. Peraltro, l'accantonamento effettuato a consuntivo nel 2020 (euro 22.450,05), come può evincersi dalle informazioni raccolte in ordine alla gestione dei residui attivi (cfr. *infra* § 6), non appare neppure sufficiente a neutralizzare il rischio di mancato incasso dei crediti con anzianità superiore a cinque anni, considerato che al 31/12/2020 risultano conservati residui attivi provenienti dall'esercizio 2014 per euro 3.599,42 e dall'esercizio 2015 per euro 27.762,80.

Le perplessità sull'adeguatezza dell'accantonamento in parola sono confermate dal calcolo teorico del FCDE negli esercizi 2019 e 2020, effettuato sulla base del complessivo ammontare dei residui relativi ai titoli I, III e IV e dell'andamento delle riscossioni nel periodo considerato, come di seguito illustrato.

Esercizio 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	media (%)	accanton. (%)	residui finali 2019	FCDE
Titolo I residui	177.769,34	103.574,40	32.478,04	59.992,25	28.234,53				
Titolo I incassi (c/residui)	93.139,05	57.991,49	22.880,86	50.673,70	24.547,57				
Rapporto %	52,39	55,99	70,45	84,47	86,94	70,05	29,95	81.412,21	24.384,20
Titolo III residui	170.079,80	186.669,48	323.163,60	276.631,97	352.830,37				
Titolo III incassi (c/residui)	159.273,21	121.104,56	200.298,49	212.842,84	301.118,82				
Rapporto %	93,65	64,88	61,98	76,94	85,34	76,56	23,44	365.484,69	85.678,57
Titolo IV residui	51.350,00	60.000,00	174.619,98	861.504,70	216.910,77				
Titolo IV incassi (c/residui)	51.350,00	42.653,48	61.988,70	751.262,56	135.447,66				
Rapporto %	100,00	71,09	35,50	87,20	62,44	71,25	28,75	227.035,57	65.279,16
								TOTALE FCDE	175.341,93

Esercizio 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	media (%)	accanton. (%)	residui finali 2020	FCDE
Titolo I residui	103.574,40	32.478,04	59.992,25	28.234,53	81.412,21				
Titolo I incassi (c/residui)	57.991,49	22.880,86	50.673,70	24.547,57	77.151,16				
Rapporto %	55,99	70,45	84,47	86,94	94,77	78,52	21,48	8.645,70	1.856,83
Titolo III residui	186.669,48	323.163,60	276.631,97	352.830,37	365.484,69				
Titolo III incassi (c/residui)	121.104,56	200.298,49	212.842,84	301.118,82	301.779,93				
Rapporto %	64,88	61,98	76,94	85,34	82,57	74,34	25,66	360.487,73	92.492,96
Titolo IV residui	60.000,00	174.619,98	861.504,70	216.910,77	227.035,57				
Titolo IV incassi (c/residui)	42.653,48	61.988,70	751.262,56	135.447,66	102.640,24				
Rapporto %	71,09	35,50	87,20	62,44	45,21	60,29	39,71	448.866,23	178.249,53
	TOTALE FCDE								272.599,32

Fonte: Elaborazione Cdc dati Finanza Locale e BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Sezione in sede istruttoria ha rilevato come il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi 2019 e 2020 risulti sottostimato.

Con nota di riscontro in data 2 gennaio 2023, il Comune di Gualdo ha riportato i calcoli effettuati indicando, tra l'altro, quanto segue: "L'importo del FCDE accantonato nel Rendiconto 2019 è stato determinato per le seguenti entrate allocate ai Titoli 1 e 3:

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
16	0	1.01.01.06.001	IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	116,08	116,08	A
17	0	1.01.01.06.002	IMU ARRETRATA DA ACCERTAMENTI	0	0	A
26	0	0.00.00.00.000	ICI DI COMPETENZA DEL COMUNE	0	0	A
30	0	1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	6,35	6,35	A
50	0	1.01.01.51.001	TARI	1.920,00	1.920,00	A
52	1	1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	0	0	A
312	0	3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	3.453,03	3.453,03	A
339	0	3.01.02.01.017	PROVENTI GESTIONE CASA DI RIPOSO	9.290,96	9.290,96	A

Totale 14.786,42

L'importo del FCDE accantonato nel Rendiconto 2020 è stato determinato per le seguenti entrate allocate ai Titoli 1 e 3:

Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
16	0	1.01.01.06.001	IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	126,93	126,93	A
17	0	1.01.01.06.002	IMU ARRETRATA DA ACCERTAMENTI	49,27	49,27	A
26	0	0.00.00.00.000	ICI DI COMPETENZA DEL COMUNE	0	0	A
50	0	1.01.01.51.001	TARI	62,64	62,64	A
52	1	1.01.01.51.002	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	1,76	1,76	A
312	0	3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	21.999,45	21.999,45	A

Totale 22.240,05

Sono state considerate ai fini del calcolo le sole entrate di natura tributaria ed extratributaria soggette ad alto rischio di riscossione poiché correlate al diminuito potere di acquisto dei contribuenti e non tutte le entrate dei Titoli 1 e 3 in quanto talune di esse si riferiscono a contributi per donazioni a seguito degli eventi sismici del 2016, a contributi in conto rette della Casa Riposo/R.P. da parte dell'Asur, ecc. (Titolo 3) e a contributi in conto capitale per realizzazione opere pubbliche (Titolo 4) la cui riscossione avviene solo dopo la realizzazione degli interventi, a seguito di rendicontazione delle spese, e per le quali i relativi fondi sono stati stanziati dalle amministrazioni concedenti”.

Ebbene, l'accantonamento a FCDE, come noto, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Sebbene il principio contabile stabilisca che spetta al Comune “individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione”, tale scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal d.lgs. n. 118/2011. Ciò premesso, la Sezione ricorda come sia necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla vigente disciplina normativa ed osserva che un'accurata attività di ricognizione dei residui dell'Ente risulta imprescindibile per poter valutare puntualmente l'esigibilità dei crediti e, conseguentemente, avere una più attendibile rappresentazione delle risultanze della gestione (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 3/2023/PRSE). Poi, riguardo alle poste escluse dal FCDE accantonato nei rendiconti 2019-2020, occorre considerare che la misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all'obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 - allegato 4/2 - § 3.3). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, “i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge” (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR).

Pertanto, il Collegio sottolinea l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell'art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e

previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013). In conclusione, si invita l'Ente a monitorare costantemente la congruità del FCDE in aderenza ai principi contabili e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte ed in conformità alle norme vigenti in materia.

2.2 Fondo rischi contenzioso

Gli accantonamenti a carico del risultato contabile di amministrazione a titolo di fondo rischi contenzioso sono valorizzati come di seguito rappresentato:

31 dicembre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Fonte: ricostruzione CdC Marche su dati presenti in Finanza Locale (2015) e BDAP (2016-2020)

Con riferimento alla congruità di tale accantonamento nelle relazioni-questionario dell'Organo di revisione sugli esercizi 2019 e 2020 non sono presenti specifiche considerazioni, né dati utili a corroborare le scelte fatte dall'Ente o informazioni concernenti la situazione delle controversie in essere e la potenziale evoluzione delle stesse. Sono stati, quindi, chiesti chiarimenti all'Ente riguardo alla quantificazione del fondo in argomento e alle relative verifiche di congruità da parte dell'Organo di revisione nonché circa la ricognizione dello stato del contenzioso e la correlata mappatura del rischio di soccombenza.

Con nota del 2 gennaio 2023, l'Ente ha risposto che *“Nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente aveva in corso il seguente contenzioso:*

- RICORSO PROPOSTO [...] DAVANTI AL TRIBUNALE DI MACERATA [...] per il quale è stata pagata nell'anno 2019 la somma complessiva di € 5075,20 a titolo di spese per patrocinio legale.

Lo stato del contenzioso era il seguente:

- ricorso [...] pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07.08.2017 al n. 3570, per il valore di € 5.114,56;

- fissata la data del [...] 2018 per l'udienza di discussione;

- successivamente l'Ente si è costituito in giudizio tramite legale appositamente incaricato;

- con sentenza [...] del [...] 2019 il Giudice [...] ha respinto il ricorso condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 800,00 oltre € 160,00 per rimborso spese forfettarie, oltre CAP ed Iva di legge.

In sede di Rendiconto 2019 è stata accantonata la somma di € 1.000,00 considerando un rischio basso (inferiore al 49% tenuto conto della sentenza favorevole all'Ente), in vista di un eventuale ricorso del soccombente.

La stessa considerazione è stata effettuata per l'accantonamento di € 2.000,00 nel Rendiconto 2020, accantonando una somma superiore a titolo cautelativo.”.

Nel prendere atto di quanto riferito dal Comune, la Sezione ritiene opportuno, comunque, ricordare che la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente. La Sezione, al riguardo, sottolinea che in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità (cfr. Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 135/2022/VSG). Infatti, la corretta determinazione del fondo in argomento è da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “*procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione*” (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR). Si raccomanda, quindi, un attento monitoraggio dell'adeguatezza di tale accantonamento, trattandosi appunto di una misura prudenziale, volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una adeguata quantità di risorse, al fine di poter affrontare, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, eventuali posizioni debitorie.

2.3 Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è uno strumento essenziale per garantire l'applicazione del principio della “competenza finanziaria potenziata” e, conseguentemente, del criterio dell'esigibilità: esso gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio ma imputate a esercizi differenti. La relazione dell'Organo di revisione sul

rendiconto 2020 mostra la seguente evoluzione del FVP di spesa di parte corrente e di parte capitale per il triennio 2018-2020:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	503.570,36	596.978,94	586.060,64
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	3.570,36	102.178,94	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	500.000,00	494.800,00	586.060,64
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 (pagg. 17-18)

I dati sopra esposti indicano come in tutto il triennio 2018-2020 il FPV di parte capitale abbia conservato un ammontare sempre piuttosto consistente sia al 31/12/2019 (euro 596.978,94) sia al 31/12/2020 (euro 586.060,64). D'altro canto, gli indicatori sintetici di bilancio fanno emergere come, a fronte del suindicato cospicuo importo del FPV, soprattutto di quello di parte capitale, l'utilizzo del fondo in parola, anche se progressivamente aumentato nel corso degli esercizi considerati, sia rimasto comunque sempre su percentuali piuttosto modeste, come di seguito illustrato:

Tipologia indicatore: Utilizzo del FPV	Totale missioni 2018	Totale missioni 2019	Totale missioni 2020
Definizione indicatore: <i>Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c))</i>	3,99%	8,54%	15,56%

Fonte: BDAP - Piano degli indicatori e dei risultati attesi - RND a Indicatori sintetici - consuntivi 2018-2019-2020

Poi, sulla base delle variazioni di esigibilità annesse agli atti recanti il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 (d.G.C. n. 46 del 3/7/2018), al 31/12/2018 (d.G.C. n. 19 del 2/4/2019), al 31/12/2019 (d.G.C. n. 25 del 25/5/2020) e al 31/12/2020 (d.G.C. n. 32 del 15/4/2021) (atti reperibili sul sito *internet* del Comune), deve constatarsi, altresì, come la gran parte delle somme confluite nel menzionato FPV di parte capitale siano da ricondurre all'impegno di euro 500.000,00 assunto nel corso dell'esercizio 2017 al numero 257, sul capitolo 2834, poste contabili che risultano conservate nel FPV al 31/12/2020 per euro 432.425,09 (codice di bilancio 01.05-2.05.02.01.000).

In sede istruttoria la Sezione ha segnalato la necessità di un adeguato monitoraggio, da parte del Comune, delle partite di spesa confluite nel FPV al fine di garantirne la coerenza con i principi contabili che presidiano la costituzione e la gestione del predetto fondo e, quindi, la coerenza con i cronoprogrammi degli interventi che ne formano oggetto.

Al riguardo non sono pervenute da parte dell'Ente specifiche argomentazioni.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione evidenzia che la corretta applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 comporta che il fondo pluriennale vincolato, quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull'equilibrio di bilancio, sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi, con trasparenza ed attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In questo senso, il FPV costituisce strumento attuativo del principio della competenza finanziaria potenziata anche in considerazione della valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa (*cfr.* Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 64/2022/PRSE e n. 2/2023/PRSE; Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 122/2021/PRSE).

Il Collegio richiama, dunque, l'Amministrazione comunale ad un attento presidio della gestione del fondo e ad un costante monitoraggio dello sviluppo dei programmi di spesa per giustificare le ragioni della conservazione delle relative poste nel FPV e per garantire il corretto utilizzo di tale fondo al fine di arginare i possibili effetti di un sostanziale "ingolfamento" per molto tempo delle risorse conservate nei FPV (Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 14/2017/INPR e n. 12/2019/INPR).

3. Flussi di cassa e giacenza vincolata

Nel quinquennio 2016-2020 la gestione di cassa fa registrare le seguenti risultanze:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31 dicembre	140.365,14	558.468,92	830.552,23	700.203,54	958.831,58
di cui cassa vincolata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Fonte: Relazione-questionario anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Le relazioni-questionario al rendiconto 2019 e 2020 danno conto della corrispondenza tra il fondo cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Il Comune, da quanto in atti, non risulta aver fruito di anticipazioni ordinarie di tesoreria;

Riguardo alla gestione della cassa vincolata, nel quadriennio 2017-2020 i dati contabili danno conto della medesima quantificazione di cassa vincolata pari a euro 5.000 al 31/12. Nello specifico, negli esercizi 2019 e 2020, a fronte di una cassa finale pari a euro 700.203,54 (2019) ed euro 958.831,58 (2020) e di vincoli per euro 5.000 (2019 e 2020), le verifiche svolte *ex officio* sulla base dei dati disponibili hanno riscontrato il seguente saldo teorico di cassa vincolata, per il solo concorso della parte capitale:

esercizio 2019				
Residui passivi			Residui attivi	
Titolo II	148.155,19		Titolo IV	227.035,57
Titolo III	0,00		Titolo V	0,00
Titolo VII	110.698,47		Titolo VI	0,00
FPV	596.978,94		Titolo IX	41.839,69
totale	855.832,60		totale	268.875,26
saldo				586.957,34
esercizio 2020				
Residui passivi			Residui attivi	
Titolo II	354.922,53		Titolo IV	448.866,23
Titolo III	0		Titolo V	0,00
Titolo VII	80.748,83		Titolo VI	0,00
FPV	586.060,64		Titolo IX	17.816,00
totale	1.021.732,00		totale	466.682,23
saldo				555.049,77

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP

A fronte delle risultanze dei prospetti sopra esposti, la Sezione in sede istruttoria ha espresso perplessità riguardo alla quantificazione di un importo così esiguo della cassa vincolata anche in considerazione del fatto che la relativa giacenza al 31/12 è rimasta sempre identica (pari a euro 5.000,00) per tutto il quadriennio 2017-2020. Pertanto, è stato chiesto al Comune di fornire chiarimenti sul punto e di fornire copia delle determinazioni della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021, nonché copia del quadro riassuntivo della gestione di cassa del conto del tesoriere al 31/12/2018, al 31/12/2019 ed al 31/12/2020.

In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale ha trasmesso la richiesta documentazione dichiarando, altresì, che *"In merito al saldo teorico della cassa vincolata*

effettuato tenendo conto del concorso della parte capitale, si rappresenta che i valori dei residui passivi ed attivi si riferiscono, prevalentemente, ai lavori di ricostruzione post sisma per i quali le spese sono sostenute dai Comuni e successivamente rimborsate, a seguito di rendicontazione, dalla Regione Marche con fondi a valere sulla contabilità speciale sisma, non avente carattere vincolato. Per tale motivazione non è stato posto alcun vincolo alla giacenza di cassa, visto lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione delle spese (anticipate dall'Ente) e quello di registrazione delle entrate (a seguito di rendicontazione). Il merito al conteggio del saldo teorico effettuato tenendo conto del concorso della parte relativa ai servizi conto terzi, si rappresenta che la maggior parte dei residui passivi riportati nei rendiconti si riferisce al rimborso dei depositi cauzionali per l'ospitalità degli anziani nella Casa Riposo/R.P., al versamento dell'IVA split istituzionale del mese di dicembre dell'anno di riferimento versata nel mese di Gennaio dell'anno successivo, al rimborso per conto della Regione Marche delle quote sociali delle rette di accoglienza dei soggetti fragili e/o sfollati a causa del sisma ed altri rimborsi di modesta entità".

In relazione a quanto precede, il Collegio sottolinea l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione in quanto «*la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione*» (Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 94/2020/REF). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente dall'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione Autonomie, n. 31/2015/INPR; Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 108/2020/PRSP; Sezione regionale controllo Veneto, n. 157/2020/PRSE). Per completezza, si rappresenta che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell'istituto tesoriere (art. 209, comma 3-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Fondamentale in questo quadro è anche la verifica da parte dell'Organo di revisione del Fondo cassa (cfr. Sezione di controllo Emilia-Romagna, delibera

n. 27/2023/VSG). Pertanto, la Sezione richiama l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l'Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

4. Gestione dei residui passivi, andamento e tempestività dei pagamenti

L'analisi svolta sull'anzianità dei residui conservati in contabilità al termine degli esercizi 2019/2020 mostra la presenza di alcuni importi riferiti ai c.d. residui passivi vetusti. Nello specifico, con riferimento ai residui passivi maggiormente risalenti conservati in contabilità al 31 dicembre 2020, i dati reperibili dalla documentazione in BDAP (Allegato Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2020) danno conto della conservazione in contabilità di residui passivi vetusti (dall'anno 2006) come di seguito evidenziato:

ANNO RESIDUO	TIPOLOGIA SPESA PER TITOLO			
	Titolo 1 - Spese correnti	Titolo 2 - Spese in conto capitale	Titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro	Totale complessivo
2006	0,00	0,00	497,00	497,00
2010	0,00	0,00	900,00	900,00
2012	516,46	0,00	990,00	1.506,46
2013	1.216,46	0,00	9.702,04	10.918,50
2014	2.120,82	0,00	4.072,51	6.193,33
2015	8.677,95	0,00	1.890,00	10.567,95
2016	23.338,49	0,00	2.168,57	25.507,06
2017	22.596,37	4.004,66	2.730,00	29.331,03
2018	48.418,37	274,94	2.970,00	51.663,31
2019	42.308,91	26.246,85	18.220,76	86.776,52
2020	390.763,12	324.396,08	37.597,95	752.757,15
TOTALE	539.956,95	354.922,53	81.738,83	976.618,31

Fonte: elaborazione CdC Marche - Allegato (m) Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2020 - BDAP

Riguardo ai residui passivi maggiormente risalenti (2006-2017) presenti nell'allegato "m", il Comune di Gualdo presenta residui passivi per un totale di euro 58.466,55 al titolo I - Spese correnti, di euro 4.004,66 al Titolo II - Spese in Conto Capitale e di euro 22.950,12 al Titolo 7 - Partite di giro e Servizi c/terzi (totale residui euro 85.421,33).

Invitata a relazionare in merito alla complessiva gestione dei residui ed in ordine agli eventuali interventi posti in essere al fine di ridurre lo stock di residui passivi conservati in contabilità, l'Amministrazione comunale ha risposto che "L'ammontare dei residui passivi conservati più vetusti allocati al Titolo I si riferiscono, per il periodo antecedente il sisma del 2016, a quote di partecipazioni a progetti/interventi realizzati o in corso di realizzazione da parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, della Provincia di Macerata o di altri enti per le quali non risultano

ancora pervenuti le relazioni di fine intervento o per i quali gli interventi sono ancora in corso o sono stati prorogati a seguito degli eventi sismici. Inoltre i residui più vetusti allocati al Titolo I si riferiscono, per il periodo successivo al sisma 2016, a somme accantonate per le utenze comunali (elettriche, idriche, ecc.) il cui pagamento è stato sospeso a causa del sisma. I residui più vetusti allocati ai titoli II e VII si riferiscono a lavori pubblici non ancora ultimati (anche a causa degli eventi sismici del 2016) e ai depositi cauzionali degli ospiti della Casa Riposo/R.P. i cui rimborsi avverranno nel momento dell'uscita dalla struttura".

Per quanto concerne i pagamenti, i dati disponibili in BDAP danno evidenza delle seguenti risultanze.

Es.	Titolo	impegni (a)	Pagamenti c/competenza (b)	% (b/a)	Residui al 1/1 (c)	Pagamenti c/residui (d)	% (d/c)	Residui totali al 31/12
2016	I	1.430.677,72	727.084,18	50,82	456.331,37	400.726,85	87,81	753.124,74
	II	263.287,72	94.070,11	35,73	69.823,43	61.902,29	88,66	176.947,19
	VII	119.538,90	106.547,70	89,13	111.859,14	32.726,99	29,26	91.630,19
2017	I	2.646.785,42	1.803.287,19	68,13	753.124,74	567.376,22	75,34	994.082,40
	II	813.495,41	257.405,59	31,64	176.947,19	125.625,53	71,00	568.618,76
	VII	220.921,64	158.463,06	71,73	91.630,19	7.149,87	7,80	146.853,06
2018	I	2.262.338,01	1.743.511,47	77,07	994.082,40	784.706,73	78,94	716.241,09
	II	368.233,57	250.830,88	68,12	568.618,76	510.438,53	89,77	175.582,92
	VII	478.631,29	393.937,03	82,30	146.853,06	59.473,76	40,50	170.828,74
2019	I	2.130.316,08	1.791.326,90	84,09	716.241,09	513.424,59	71,68	478.495,80
	II	208.052,11	77.873,76	37,43	175.582,92	147.329,17	83,91	148.155,19
	VII	316.440,96	264.149,53	83,48	170.828,74	92.954,75	54,41	110.698,47
2020	I	1.958.205,92	1.567.442,80	80,04	478.495,80	281.450,47	58,82	539.956,95
	II	579.006,34	254.610,26	43,97	148.155,19	117.628,73	79,40	354.922,53
	VII	269.976,36	232.378,41	86,07	110.698,47	66.231,50	59,83	80.748,83

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle spese)

La lettura dei dati sopra esposti fa rilevare, con specifico riguardo ai pagamenti in c/residuo un decremento del valore percentuale di smaltimento nel 2020 (- 4% circa), al contempo si rileva un lieve incremento in termini medi percentuali dei pagamenti in c/competenza nel 2020 rispetto al 2019 (+1,7%). In questo ambito è significativo considerare, altresì, che negli esercizi finanziari 2016-2020 sono presenti valori positivi dell'IIP che evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori.

	2016	2017	2018	2019	2020
IIP	124,84	non rilevato	48,27	9,12	0,36
Pagamenti posteriori alla scadenza	666.675,96	non rilevato	1.356.535,98	525.892,21	429.770,38

Fonte: sito web istituzionale - Amministrazione trasparente

Come evidenziato nel prospetto sopra esposto, l'indice di tempestività annuale di pagamento, seppur in netto miglioramento nell'esercizio 2020, risulta essere di valore positivo per tutto il periodo considerato, anche se le risultanze afferenti alla gestione 2021 (indicatore annuale), hanno consentito di riscontrare che l'IPT assume valori negativi (-0,84). Per il 2017, in fase istruttoria non è stato possibile rinvenire il dato annuale nel sito istituzionale dell'ente in quanto non pubblicato. Sul punto, con nota in data 2 gennaio 2023 l'Amministrazione comunale "assicura l'avvenuta pubblicazione in data 15.12.2022 dei dati 2017 che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2017 (D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2017: 85,20

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 1.169.563,25"

Sotto altro profilo, la Sezione ha rilevato la mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ammontare complessivo al 31/12 dello stock del debito commerciale residuo e del numero delle imprese creditrici al termine degli esercizi 2019-2020-2021 (dati da pubblicare a cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento). Invitato ad assolvere i predetti obblighi di trasparenza e pubblicazione e a comunicare i dati dello stock del debito commerciale residuo a questa Sezione, il Comune, con la predetta nota di risposta, "assicura l'avvenuta pubblicazione dei dati che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

	2018	2019	2020	2021
Stock debito commerciale residuo al termine dell'esercizio	172.173,71	37.903,02	20.954,03	38.708,31
Numero imprese creditrici	46	17	18	19

Da quanto sopra rappresentato, si rileva come il dato concernente la tempestività dei pagamenti abbia fatto registrare negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 valori significativi in termini di ritardo nell'assolvimento dei pagamenti da parte del Comune, benché il dato relativo al 2021 faccia emergere un apprezzabile miglioramento sia relativamente all'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti sia riguardo all'ammontare dei pagamenti posteriori alla scadenza. Il Collegio invita, quindi l'Amministrazione comunale a perseverare nella direzione intrapresa, segnalando che:

- il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente

gestione del bilancio; nell'orizzonte della vigente disciplina, peraltro di derivazione comunitaria (cfr., Direttiva UE 2000/35/CE), in materia di tempestività dei pagamenti, l'art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 dispone che *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno [...]”*;

- la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori (cfr. Sezione regionale controllo Calabria, delibera n. 113/2021/PRSP; Sezione regionale controllo Liguria, delibera n. 2/2021/PRSP);

- il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette “abilitanti”: in tal senso, si segnala, infatti, che *“Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”* (cfr. Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2022, n. 17).

Sotto altro profilo, il Collegio ritiene opportuno rammentare come l'inosservanza degli adempimenti concernenti i sopra menzionati obblighi di pubblicità possa essere fonte di specifiche responsabilità e sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

Si invita, dunque, l'Ente a monitorare costantemente i tempi di pagamento nonché ad adottare tutte le misure organizzative atte a garantire la piena osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

5. Andamento delle riscossioni

I dati contabili disponibili in BDAP evidenziano negli esercizi in esame, in termini percentuali, l'andamento triennale della capacità di riscossione complessiva e della riscossione sia in conto competenza sia in conto residui, come di seguito illustrato:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
78,91	71,53	69,44	73,66	67,84	67,23	88,34	81,27	75,37

Fonte: BDAP – RND b Entrate – Indicatori analitici

I dati sopra esposti evidenziano un decremento della capacità di riscossione nel 2020, rispetto agli anni precedenti sia per quanto concerne la riscossione complessiva che per quanto riguarda gli incassi in conto residui. Nello specifico, i dati contabili disponibili in BDAP evidenziano, nel triennio 2018-2020, l'andamento delle riscossioni sinteticamente di seguito esposto relativamente ai titoli I, II, III e IV.

Esercizio	Titolo	Conto residui			Conto competenza			Riaccerta mento dei residui	Residui al 31/12
		Residui al 1/1	Riscossioni	%	Accertamenti	Riscossioni	%		
		(a)	(b)	(b/a)	©	(d)	(d/c)		
2018	I	59.992,25	50.673,70	84,47	382.235,17	363.319,19	95,05	4.507,04	28.234,53
	II	603.587,13	585.799,02	97,05	1.232.105,27	857.141,71	69,57	-1.073.828,75	380.225,74
	III	276.631,97	212.842,84	76,94	827.776,94	538.709,31	65,08	-476.632,78	352.830,37
	IV	861.504,70	751.262,56	87,20	354.194,15	247.525,52	69,88	-4.677.726,62	216.910,77
2019	I	28.234,53		86,94	363.792,96	285.961,26	78,61	-106,45	81.412,21
	II	380.225,74	331.894,02	87,29	1.139.558,31	814.110,25	71,44	-1.444,47	372.335,31
	III	352.830,37	301.118,82	85,34	710.368,30	396.595,16	55,83	0,00	365.484,69
	IV	216.910,77	135.447,66	62,44	267.663,23	114.558,63	42,80	-7.532,14	227.035,57
2020	I	81.412,21	77.151,16	94,77	354.707,93	350.323,28	98,76	0,00	8.645,70
	II	372.335,31	314.321,18	84,42	1.146.903,58	818.155,96	71,34	-5.261,12	381.500,63
	III	365.484,69	301.779,93	82,57	674.458,45	377.058,01	55,91	-617,47	360.487,73
	IV	227.035,57	102.640,24	45,21	483.087,84	158.587,62	32,83	-29,32	448.866,23

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio – Riepilogo generale delle entrate)

È stato, quindi, chiesto all'Ente di far conoscere gli eventuali interventi assunti o programmati al fine del miglioramento della capacità di riscossione.

Con nota di riscontro in data 2 gennaio 2023, il Comune ha riferito che *“il progressivo decremento della capacità di riscossione registrato nell'anno 2020 è da ricondursi sia alle difficoltà di pagamento delle famiglie, sia al rallentamento delle procedure di rimborso da parte degli enti pubblici in seguito all'emergenza COVID-19. L'ente porrà in atto tutte le procedure (solleciti, accelerazione nelle attività di rendicontazione delle spese anticipate per la realizzazione degli interventi legati al sisma 2016, ecc.) al fine di migliorare la capacità di riscossione”*.

Alla luce di quanto esposto, pur nella consapevolezza delle difficoltà dell'attività di riscossione degli enti locali coinvolti nell'emergenza sismica, il Collegio ritiene opportuno

evidenziare la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l'incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell'entrata. Si invita l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale. In questa prospettiva, è il caso di ricordare come una bassa capacità di riscossione possa pregiudicare la dinamica del prelievo delle entrate pubbliche e, in definitiva, possa determinare una compromissione del dovere tributario: tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (Corte cost., sentenza n. 288/2019, § 6.2 del *Considerato in diritto*), sicché «un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili [...]» (Corte cost., sentenza n. 120/2021, § 2.1.5 del *Considerato in diritto*). In definitiva, occorre rilevare come per il Comune si renda indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività diretta all'incremento della riscossione.

6. Gestione dei residui attivi

La gestione dei residui attivi evidenzia per gli esercizi in esame le seguenti risultanze:

ANNO 2019				ANNO 2020			
Residui attivi esercizi precedenti	Incidenza Incassi su residui	Residui attivi competenza	Incidenza Incassi su accertamenti	Residui attivi esercizi precedenti	Incidenza incassi su residui	Residui attivi competenza	Incidenza incassi su accertamenti
188.241,28	81,27%	899.866,19	67,84%	257.563,36	75,37%	959.752,93	67,23%
Totale residui attivi al 31/12		1.088.107,47		Totale residui attivi al 31/12		1.217.316,29	

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Conto del Bilancio - Gestione delle entrate)

Complessivamente, sulla base dei dati disponibili, al 31 dicembre 2020 si registra un rilevante incremento dei residui attivi totali conservati in contabilità del 11,87% circa (da euro 1.088.107,47 al 31 dicembre 2019 ad euro 1.217.316,29 al 31 dicembre 2020).

Come già osservato, a fronte di una così ingente quantità di residui attivi conservati nei rendiconti 2019-2020, vi è un accantonamento a FCDE di euro 14.786,42 per il 2019 ed euro 22.240,05 per il 2020 (*cf.*, *supra* § 2.1). I dati di consuntivo 2021, già disponibili nella BDAP, fanno rilevare un ulteriore massiccio incremento dei residui attivi conservati in bilancio

(complessivamente pari ad euro 2.396.126,94) e, similmente agli esercizi qui in esame, confermano un FCDE di importo esiguo (euro 46.902,24) che, in rapporto al totale dei crediti conservati al 31/12/2021, si attesta all'1,95%.

Con specifico riferimento ai residui attivi maggiormente risalenti, i dati mostrano la seguente situazione:

ANNO RESIDUO	TIPOLOGIA ENTRATA PER TITOLO					TOTALE RESIDUI
	Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo II - Trasferimenti correnti	Titolo III - Entrate extratributarie	Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	
2014	2.899,42	700,00	0,00	0,00	0,00	3.599,42
2015	0,00	0,00	22.762,80	0,00	5.000,00	27.762,80
2016	0,00	0,00	3.575,20	2.522,04	0,00	6.097,24
2017	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	0,00	46.187,25	14.979,36	15.430,97	0,00	76.597,58
2019	1.361,63	5.865,76	20.269,93	106.413,00	8.096,00	142.006,32
2020	4.384,65	328.747,62	298.390,44	324.500,22	4.720,00	960.742,93
TOTALE	8.645,70	381.500,63	361.477,73	448.866,23	17.816,00	1.218.306,29

Fonte: elaborazione CdC Marche - Allegato (m) Elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2020 - BDAP

Come si evince dalla tabella, i residui attivi maggiormente risalenti (2014-2017) sono individuabili per euro 2.899,42 al Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per euro 700,00 al Titolo II - Trasferimenti correnti, per euro 27.838,00 al Titolo III - Entrate extratributarie, per euro 2.522,04 al Titolo IV - Entrate in Conto Capitale e per euro 5.000,00 al Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro (totale residui euro 38.959,46).

Nel rilevare le descritte problematiche in tema di gestione ed anzianità dei residui attivi, è stato chiesto all'Ente di fornire delucidazioni sui rilevati profili di criticità, anche con riferimento alle eventuali misure assunte per la realizzazione dei predetti crediti. L'Amministrazione comunale ha risposto che *“La gestione delle poste di entrata e spesa legate all'emergenza sismica 2016, fa sì che tutte le spese (sia di parte corrente sia di parte capitale) vengano sostenute dall'Ente e successivamente rimborsate, a seguito di specifiche rendicontazioni, da parte della Regione Marche o del Commissario Straordinario Sisma previ appositi decreti di liquidazione. Tale sfasamento temporale incide enormemente sulla riscossione delle entrate e sulla gestione della cassa dell'Ente”*.

Ebbene, i sopra esposti dati fanno emergere la sussistenza di criticità relativamente alla gestione dei residui attivi, in termini sia di crescente consistenza sia di anzianità degli stessi. Al riguardo, la Sezione rileva come l'andamento della gestione dei residui non appaia molto in linea con i dettami della "armonizzazione contabile", né, come detto, il modesto accantonamento a FCDE sembra poter garantire la necessaria provvista finanziaria per la neutralizzazione dei crediti che dovessero risultare inesigibili.

Con particolare riferimento al descritto aumento del volume complessivo dei residui attivi conservati, il Collegio sottolinea come una adeguata contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 sia imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, oltre che indispensabile, per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo. In tale ambito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.1); da questa prospettiva, si può osservare, quindi, che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici possono non costituire solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

La Sezione invita l'Ente a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi, tenendo conto delle conseguenze che possono derivare da un loro eventuale improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 34/2022/PRSE e n. 4/2023/PRSE; Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 113/2021/PRSE).

7. Gestione delle entrate del titolo IV

L'istruttoria svolta in ordine all'andamento delle riscossioni ha comportato un approfondimento sulla gestione complessiva delle poste di entrata iscritte nel titolo IV per le quali vi è da rilevare, *in primis*, una scarsa capacità di riscossione complessiva soprattutto nel 2020 (36,79% nel 2020 - Fonte: Indicatori analitici BDAP) che, peraltro, mal si concilia con il mancato accantonamento al FCDE operato in relazione alle già

menzionate risorse. Per tali entrate, i dati contenuti nelle relazioni questionari consuntivi indicano un grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali come di seguito illustrato.

Entrate del Titolo IV					
Esercizio	previsione definitiva di competenza (a)	accertamenti c/comp. (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp. (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
2019	4.044.697,49	267.663,23	6,62	114.558,63	42,80
2020	3.971.236,71	483.087,84	12,16	158.587,62	32,83

Fonte: elaborazione dati Sezione controllo Marche su dati delle Relazioni dell'organo di revisioni ai rendiconti 2019-2020

Dai dati sopra illustrati emerge, dunque, che le previsioni di competenza nel 2019 (euro 4.044.697,49) sono state accertate nel minore importo pari ad euro 267.663,23 ed incassate per euro 114.558,63, mostrando un notevole scostamento tra stanziamenti/accertamenti/incassi, maggiormente evidente in punto di attendibilità delle previsioni (6,62%). Palesi risultano gli scostamenti nell'anno 2020 in cui le previsioni di competenza pari a euro 3.971.236,71 sono state accertate per euro 483.087,84 con una bassa percentuale di attendibilità delle previsioni (12,16%) con una capacità di riscossione per euro 158.587,62 (32,83%). Tali scostamenti denotano una gestione delle entrate del titolo IV che non appare pienamente in linea con la disciplina del bilancio e, in particolare, con i principi di prudenza, veridicità ed attendibilità del bilancio.

In risposta ai rilievi mossi dalla Sezione, il Comune di Gualdo ha riferito che *“Le differenze si riferiscono anche in questo caso alle entrate relative agli interventi legati all'emergenza ed al post sisma 2016. Le opere inserite in bilancio, infatti, riguardano interventi di ricostruzione post sisma inseriti nel Piano Triennale-Elenco annuale delle Opere Pubbliche del periodo di riferimento”*.

In relazione a quanto precede, il Collegio ritiene, ad ogni modo, necessario rammentare che, secondo quanto prescritto dall'art. 162, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio *“è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità”*. Il d.lgs. n. 118/2011 stabilisce, tra l'altro, che *“Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo [...] Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei*

ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità)" (cfr. Principio n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). In tale ambito è significativo anche quanto stabilito dal principio generale della prudenza laddove prevede che "Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato [...]" (cfr. Principio n. 9 della prudenza, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). La Sezione raccomanda, quindi, il puntuale rispetto della disciplina contabile, al fine di garantire maggior attendibilità e veridicità ai dati di bilancio.

8. Permessi di costruzione

Con riferimento alle entrate derivanti da rilascio di permessi di costruzione, i dati esposti nelle relazioni-questionario nonché nelle relazioni OREF, danno conto di accertamenti di importo coincidente con quello delle riscossioni.

	2016	2017	2018	2019	2020
accertamenti	9.454,13	14.138,78	39.936,07	33.241,83	32.503,08
riscossioni	9.454,13	14.138,78	39.936,07	33.241,83	32.503,08

Fonte: Relazione OREF al rendiconto 2016-2020

In ragione di tale peculiare coincidenza, *prima facie* non coerente con i vigenti principi contabili, è stato chiesto al Comune di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di contabilizzazione delle risorse in argomento, specificando le ragioni a fondamento delle scelte assunte. L'Ente, con nota del 2/1/2023, ha riferito che "Tali introiti si riferiscono ad oneri di urbanizzazione e a sanzioni e/o oblazioni per il rilascio di S.C.I.A. in sanatoria e vengono contabilizzati adottando il principio di cassa".

In proposito, con specifico riguardo ai permessi di costruire, si fa presente che le disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (cfr. in particolare, § 3.11, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) specificano e articolano le modalità di accertamento e di imputazione degli stessi, in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria potenziata, disponendo che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione debba essere accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso di costruire, mentre quella relativa al costo di costruzione, accertata a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, debba essere imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a

scadenza la relativa quota (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 123/2021/PRSE). Il Collegio richiama, quindi, l'Amministrazione comunale al rispetto della vigente disciplina in materia di accertamento delle entrate.

9. Servizi conto terzi/partite di giro

Con riferimento alle partite di giro/servizi in conto terzi, sono stati chiesti all'Ente chiarimenti in ordine alla differenza tra gli importi dei residui attivi e dei residui passivi, tra l'altro vetusti, conservati in contabilità nell'esercizio 2020 al titolo IX dell'entrata e al titolo VII della spesa, come nel prospetto di seguito rappresentato:

esercizio	residui attivi tit. IX (a)	residui passivi tit. VII (b)	differenza (b-a)
2019	41.839,69	110.698,47	68.858,78
2020	17.816,00	80.748,83	62.932,83

Fonte: ricostruzione CdC Marche da BDAP - Riepilogo generale delle entrate e delle spese

In sede di controdeduzioni, il Comune ha indicato le poste cui si riferiscono i residui in argomento precisando, tra l'altro, che *“La differenza tra i residui attivi e passivi è determinata, pertanto, dalla mancata completa definizione di alcune pratiche anche vetuste e di poste che per loro natura (es. ritenute erariali, split payment, depositi cauzionali, ecc.) sono incassate ed impegnate nell'esercizio di competenza, ma liquidate nell'esercizio successivo o negli esercizi successivi”*.

Ciò posto, la Sezione ritiene opportuno ricordare che a mente di quanto previsto dall'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dai principi contabili applicati (principio n. 7 allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), sono annoverate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni. Si sollecita l'Amministrazione comunale al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche

ACCERTA

i profili di criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente;

RACCOMANDA

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gualdo (MC).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 7 giugno 2023

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente